



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 966 DEL 09/12/2019

PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER ACQUISIZIONE AREA PRIVATA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELLA PIAZZA A. DE CURTIS - AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DEPOSITATE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FORLI'-CESENA-RIMINI (SERVIZIO CASSA DD.PP.) A FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIATA: FLLI PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie di entrata e spesa ai Dirigenti, così come successivamente modificata e variata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 18/07/2019 i.e., alla quale integralmente si rimanda;

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 202 del 09/04/2002, trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini il 06/05/2002 a Reg. Generale n. 6240, in atti, il Comune di Cattolica andava ad espropriare ai sensi dell'art. 13, Legge n. 865/71, l'area censita al foglio n. 4 del C.T. di Cattolica, mappale n. 4681 di mq. 7.667, di proprietà dei F.lli Paparoni Hermes, Alessandra e Marina, per lavori di sistemazione della Piazza A. De Curtis, da adibire a plateatico del mercato settimanale e parcheggio pubblico;

- che, nel corso della suindicata procedura espropriativa, veniva depositata presso la Cassa DD.PP. (ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) la somma di € 23.614,36 giusta quietanza n. 46 del 02/04/2002 in atti, quale indennità provvisoria ex art. 16 legge 865/71, rifiutata dalla succitata ditta espropriata (vedasi Determina Dirigenziale n. 181 del 25/03/2002 in atti);

- che in riferimento a quanto sopra, con atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica il 28/10/2003, i predetti F.lli Paparoni citavano il Comune espropriante avanti la Corte d'Appello di Bologna in opposizione all'anzidetta stima espropriativa ex art. 19 legge 865/71;

-che con sentenza n. 653/2006 depositata il 13/06/2006, la suddetta Corte d'Appello definiva il giudizio in questione (R.G. n. 2232/2003), determinando la relativa indennità definitiva d'esproprio dovuta dall'Espropriante a favore dei citati F.lli Paparoni, in complessivi € 98.267,17 oltre interessi legali come da parte motiva di sentenza;

- che, per effetto di quanto sopra, con Determina Dirigenziale n. 542 del 30/08/2007 in atti, il Comune depositava sempre presso la Cassa DD.PP. (ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) l'ulteriore somma di complessivi € 87.027,00 giusta quietanza n. 108 del 20/09/2007 in atti, quale indennità definitiva comprensiva degli interessi legali e delle compensate spese di causa e di C.T.U. in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata sentenza n. 653/2006;

- che successivamente, con atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica il 27/07/2007, i predetti F.lli Paparoni, debitamente rappresentati dai propri legali, proponevano ricorso in Cassazione verso la sopracitata sentenza 653/2006, con conseguenziale difesa dell'Ente di cui alla delibera di G.C. n. 117 del 10/10/2007 alla quale si rinvia;

Considerato che:

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 24168/2014 pubblicata in data 12/11/2014 dichiarava, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso proposto dai F.lli Paparoni Hermes. Alessandra e Marina avverso la sentenza della Corte di

Appello di Bologna n. 653/2011, relativamente al profilo concernente la valutazione dell'indennità di esproprio che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio), deve essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;

- sulla scorta di tale principio la Corte disponeva altresì la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà valutare l'indennità spettante ex novo ai F.lli Paparoni sulla base del valore di mercato dell'area espropriata;
- i citati F.lli Paparoni hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna, notificato presso la residenza comunale in data 10/02/2015 (prot. n. 4292/2015);
- il Comune con delibera di G.C. n. 51 del 10/04/2015 alla quale si rinvia, decideva di resistere nel suddetto giudizio conferendo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e disgiunta all'Avv. Gaetano Domenico Rossi e all'Avv. Giada Rossi dello Studio legale Rossi e Amadori di Rimini, che avendo già difeso l'Amministrazione nei precedenti gradi di giudizio hanno acquisito approfondita conoscenza della complessa materia legata all'oggetto del procedimento;

Preso atto che **con sentenza n. 1840/2017**, pubblicata il 09/08/2017 in atti, la suddetta **Corte d'Appello definiva il giudizio in questione (R.G. n. 324/2015), determinando ex novo la relativa indennità definitiva d'esproprio dovuta dal Comune** Espropriante a favore dei citati F.lli Paparoni, **in complessivi € 113.010,00** oltre interessi legali a valere solo sulla maggior somma d'esproprio dalla data di espropriazione (09/04/2002 al deposito), **compensando le spese di giudizio e ponendo al 50% delle due parti le spese di C.T.U;**

Visto che tale sentenza è stata notificata in forma esecutiva da parte attrice in data 13/05/2019 a prot. n. 18415 in atti, ed è quindi necessario procedere ad autorizzare la Cassa DD.PP. (ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) a svincolare a favore dei citati F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, i due depositi di € 23.614,36 e di € 87.027,00 come sopra costituiti, oltre interessi maturati e maturandi;

Ritenuto di rinviare ad altro specifico provvedimento la definizione delle ulteriori poste economiche in pendenza tra il Comune ed i F.lli Paparoni, scaturenti dalla sopracitata, ultima sentenza (in particolare il pagamento della maggior somma d'esproprio determinata dalla citata sentenza 1840/2017 pari ad € 14.732,83 oltre ad interessi legali compensativi, nonchè compensazione tra le parti della spesa di CTU e di registrazione sentenza);

Ritenuto, quindi, di poter autorizzare lo svincolo della predetta somma complessiva di € 110.641,36 come sopra depositata, oltre interessi maturati e maturandi, a favore dei F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, nella rispettiva quota di 1/3 cadauno come debitamente dichiarato dai medesimi, giusta comunicazione pervenuta il 27 novembre u.s. a prot. n. 44655 in atti depositata;

Dato atto che in merito alle somme già depositate c/o la Cassa DD.PP. di Forlì pari a complessivi € 110.641,36 (€ 23.614,36 + € 87.027,00) non risultano presentate opposizioni di terzi al pagamento di detta somma come all'epoca determinata e che la già citata Determina Dirigenziale n. 202 del 09/04/2002 è stata regolarmente trascritta all'Agenzia del Territorio di Rimini in data 06/05/2002 a Registro Generale n. 6240,

risultando quindi l'area espropriata libera da ipoteche, gravami fiscali ed oneri reali in genere;

Dato atto inoltre che sulle anzidette somme depositate oggetto della presente autorizzazione di svincolo non trova applicazione la ritenuta d'imposta ex art. 35, I° comma del T.U. (DPR n. 327/2001 e s.m.) in quanto trattasi di terreno non classificato in zone urbanistiche tipo A, B, C e D di cui al D.M. 02/04/1968;

Dato altresì atto che il presente provvedimento rientra nelle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., costituente normativa di settore che obbliga l'utilizzo e la diffusione dei dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza per consentire eventuali opposizioni di terzi, di cui alle Linee Guida del Garante privacy del 28/05/2014 (G.U. n. 134 del 12/06/2014);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il DPR 327/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, a svincolare a favore dei F.lli: Paparoni Ermes**, nato a Roma il 14/04/1961 (C.F.: PPR RMS 61D14 H501C), **Paparoni Alessandra**, nata a Roma il 31/01/1964, (C.F.: PPR LSN 64A71 H501F), entrambi residenti a Fano (PU) in Via Belgatto n. 102 e **Paparoni Marina**, nata a Roma il 05/12/1970 (C.F.: PPR MRN 70T45 H501X), residente a Fano (PU) in Via Fenile n. 82, **la somma di € 23.614,36 oltre interessi maturati e maturandi, depositata con quietanza n. 46 del 02/04/2002 (deposito n. 60117) e la somma di € 87.027,00 oltre interessi maturati e maturandi, depositata con quietanza n. 108 del 20/09/2007 (deposito n. 61345)**, nell'ambito del procedimento espropriativo per lavori di sistemazione della Piazza A. De Curtis, da adibire a plateatico del mercato settimanale e parcheggio pubblico, definito, come citato in premessa, con Determina Dirigenziale n. 202 del 09/04/2002, in atti depositata;
- di dare atto che tale svincolo è determinato dall'avvenuta notifica in forma esecutiva da parte attrice in data 13/05/2019 a prot. n. 18415, dell'ultima sentenza n. 1840/2017, pubblicata il 09/08/2017 in atti, con la quale la Corte d'Appello di Bologna definiva il giudizio in questione (R.G. n. 324/2015), determinando ex novo la relativa indennità definitiva d'esproprio dovuta dal Comune Espropriante a favore dei citati F.lli Paparoni, in complessivi € 113.010,00 oltre interessi legali a valere solo sulla maggior somma d'esproprio pari ad € 14.732,83 (€ 113.010,00 - € 98.267,17) dalla data di espropriazione

(09/04/2002 al deposito), compensando le spese di giudizio e ponendo al 50% delle due parti le spese di C.T.U;

- di ribadire quindi, come pure esposto in premessa, **che il pagamento di dette somme avrà luogo nella rispettiva quota di 1/3 cadauno**, come debitamente dichiarato dai medesimi beneficiari, giusta comunicazione pervenuta il 27 novembre u.s. a prot. n. 44655 in atti depositata;

- di ribadire, altresì, che non risultano presentate opposizioni di terzi né alla misura, né al pagamento dell'indennità all'epoca determinata e che la restituzione della medesima non sarà assoggettata alla ritenuta d'imposta ex art. 35, I° comma del T.U. (DPR n. 327/2001 e s.m.) in quanto trattasi di terreno non classificato in zone urbanistiche tipo A, B, C e D di cui al D.M. 02/04/1968;

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente di settore, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 09/12/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)